SENT. N. 59/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24214** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

T.L., (codice fiscale ***omissis***), nato a ***omissis*** il

omissis, residente in ***omissis***, corso ***omissis***.

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (BRLFNC60A71L219F) e Silvia ZECCHINI (ZCCSLV66S58I462C) dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale *ad lites* del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto la ridefinizione

del proprio trattamento pensionistico da "pensione ordinaria di inabilità" a "pensione diretta ordinaria", chiedendo di condannarsi l'INPS a corrispondere le maggiori somme spettanti con interessi e rivalutazione.

In sostanza, parte ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria dal 2015, lamenta che l'Inps considererebbe tale pensione come "di inabilità", con conseguente incumulabilità dei redditi ai sensi dell'articolo 72 legge n. 388/2000.

Afferma parte ricorrente che il trattamento pensionistico di inabilità sarebbe rivolto ai soggetti inabili a qualsiasi lavoro, mentre nel proprio caso egli sarebbe inabile esclusivamente al servizio di istituto.

Resiste con memoria l'Inps concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa all'udienza del 10 giugno 2025 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Occorre considerare, infatti, che alla data di collocamento a riposo (31.01.2015) il ricorrente aveva un'anzianità contributiva di 24 anni e 3 mesi (cfr. doc. 1 di parte Inps).

Ebbene, ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. n. 165/1997 (norma applicabile ai militari della Guardia di finanza ai sensi del precedente art. 1), che richiama l'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione ordinaria di anzianità può spettare, per quanto qui interessa, "*al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in*

concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica", oppure "*b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni*".

Nella fattispecie in esame, pertanto, il ricorrente non può pretendere la riconfigurazione del proprio trattamento pensionistico alla stregua di pensione ordinaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte Inps, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00) oltre spese generali.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente